

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 GENNAIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Senatore SALOMONE: Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria. (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1254)	229
PRESIDENTE	229, 230
CAMANGI	230
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	230
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
FABRIANI: Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (1110)	230
PRESIDENTE	230, 232
CAMANGI, <i>Relatore</i>	231, 232
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	231, 232
POLANO	232
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	232

La seduta comincia alle 10,30.

PACATI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguite della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Salomone: Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria. (Approvata dalla VII Commissione del Senato). (1254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del senatore Salomone: « Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria ». La proposta di legge è già stata approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Sanzo, ha svolto nella seduta del 22 dicembre 1954 la sua relazione e in tale seduta fu altresì svolta la discussione generale. Oggi dobbiamo passare all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 938, recante provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni verificatesi in Calabria nell'autunno 1953 si applicano anche alle alluvioni verificatesi nella stessa regione successivamente e fino alla data della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

Do lettura dell'articolo 2.

«All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è aggiunta la seguente lettera:

« i) al consolidamento e al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella G) della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'articolo 1, lettera i), siano da consolidare o trasferire ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

«All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono aggiunti i seguenti comma:

« Il Ministro per i lavori pubblici può concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, compreso l'appalto, all'Ordinario diocesano, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137.

« Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e sorveglianza da rimborsare al concessionario sono stabilite nella misura costante del 5 per cento sull'ammontare consuntivo dei lavori. Ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione, la percentuale sarà del 3 per cento.

« Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria sarà liquidato in unica soluzione dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a certificati di nulla osta rilasciati dal Genio civile corredati dallo stato di avanzamento, in misura non eccedente i 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti ».

CAMANGI. Desidero un chiarimento. Mi pare di ricordare che c'è stata una legge, votata nel 1949 o nel 1950, non ricordo esattamente, con la quale fu stabilito in linea generale che il Ministero dei lavori pubblici potesse dare tutti i lavori in concessione. Non vedo pertanto la ragione di ripetere continuamente questa facoltà.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli organi di controllo, quale la Corte dei conti, sollevano eccezioni se non viene esplicitamente posta l'autorizzazione. Tanto è vero che per i danni di guerra si è dovuto provvedere con norme particolari.

CAMANGI. Risulta anche a me che gli organi di controllo fanno delle obiezioni. Esse sono però infondate perché esiste la disposizione di carattere generale.

PRESIDENTE. Nessun danno se tale disposizione viene ripetuta nell'articolo in esame.

CAMANGI. Il danno c'è, perché nel contrasto di interpretazione da parte degli organi di controllo, il fatto di introdurre tale disposizione avvalora l'opinione degli organi suddetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4:

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« A modifica dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1954, n. 148, lo stanziamento ivi previsto per l'esercizio 1954-55 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici viene ridotto di 1 miliardo.

È autorizzato lo stanziamento di pari somma nel bilancio dell'A. N. A. S. per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fabriani: Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (1110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fabriani: « Modificazioni

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

del secondo comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici ».

Il relatore, onorevole Camangi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAMANGI, *Relatore*. Non ho bisogno di molte parole per illustrare la proposta di legge. I miei colleghi sanno che nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, nell'articolo 53 è prevista la concessione di un sovraccanone a beneficio dei comuni rivieraschi nel caso in cui l'energia prodotta dagli impianti elettrici sia trasportata oltre un certo limite. Senonché, nell'articolo 53 è prevista una limitazione alla corresponsione di questo sovraccanone. Precisamente è detto che esso non deve eccedere per ciascun comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione. In conseguenza della svalutazione della moneta, in seguito agli ultimi eventi bellici, questa disposizione opera a danno dei comuni rivieraschi, nel senso che la limitazione è stabilita sulla base di spese obbligatorie anteriori alla svalutazione monetaria e quindi praticamente impedisce ai comuni di percepire il sovraccanone o fa loro percepire un'aliquota inferiore. Tutto ciò costituisce, non dico un'ingiustizia, ma una svista nella quale è caduto il legislatore in questi ultimi anni.

Con la legge del 7 gennaio 1947 il sovraccanone fu notevolmente aumentato; successivamente, con la legge 21 gennaio 1949, n. 8, esso subì un ulteriore aumento: fu elevato da 2 a 436 lire per ogni chilowatt trasportato oltre il raggio di 15 chilometri. Senonché per quella specie di sbarramento della media dei bilanci di cui abbiamo parlato, proprio i paesi più bisognosi si trovano nella condizione di non poter beneficiare dell'aumento del sovraccanone. Di qui la proposta di legge del collega Fabriani, il quale ha opportunamente trovato un esempio pratico dal quale risulta che un modesto comune montano degli Abruzzi, appunto in conseguenza di questa disposizione, non riesce a percepire dalla Società romana di elettricità se non un limitatissimo canone. Non devo aggiungere altro per invitare i colleghi della Commissione a voler approvare questa proposta di legge quanto mai opportuna. L'articolo 1 si limita a stabilire che dal secondo capoverso dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 775, sono soppresse le parole: « e non deve eccedere per ciascun comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media

dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione ».

Nell'articolo 2, invece, il proponente, nella sua prudente intenzione, stabiliva che i comuni potessero percepire questo sovraccanone con effetto retroattivo, nel senso che fosse dovuto anche a quei comuni che non lo avessero percepito appunto a causa dell'inflazione. La Commissione Finanze e tesoro ha posto come condizione al suo parere favorevole che dall'articolo 2 vengano soppresse le parole: « qualora i comuni rivieraschi interessati non abbiano ancora percepito le loro spettanze ». In altri termini, la Commissione Finanze e tesoro avrebbe allargato lo spirito della disposizione nel senso che anche i comuni che avessero percepito una parte della quota fossero ammessi a percepire la differenza. Io sarei d'accordo e, credo, anche il proponente. Ma, onorevoli colleghi, mi sorge un dubbio: a parte la imprecisione della dizione, messa in questi termini la questione, si potrebbe risalire a trenta, quaranta anni fa e ciò non mi pare giusto né opportuno, mentre giusto e opportuno è che questo effetto retroattivo inizi da quella tale legge del 1949 che aumentò il sovraccanone. In altri termini, noi siamo qui a correggere un errore, una lacuna che si è determinata nel 1949 e non prima. Quindi dobbiamo mettere questo limite alla retroattività della disposizione.

Proporrei un testo dell'articolo 2 un poco più esatto: « è ammesso a favore dei comuni beneficiari del sovraccanone il conguaglio conseguente a quanto disposto dall'articolo precedente per il periodo compreso dal 1° gennaio 1949 all'entrata in vigore della presente legge ». Sarebbero così ammessi a beneficiare di questo maggiore gettito non soltanto quei comuni che non hanno fatto i conti, ma anche quelli che, evendoli fatti, avessero percepito un sovraccanone ridotto. Mi pare che in questo modo la questione sarebbe risolta con soddisfazione anche della Commissione Finanze e tesoro.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dato che esistono contrastanti pareri fra le varie amministrazioni in ordine alla valutazione di questo provvedimento, è necessario avere qualche giorno di tempo per poter formulare un'opinione comune di tutti i dicasteri. Quindi, ferma restando l'esposizione fatta dal relatore Camangi, la quale è stata chiara e ha fornito una base alla nostra discussione, vorrei pregare il Presidente di porre all'ordine del giorno di una prossima seduta il provvedimento in discussione in modo che io sia in condi-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

zione di verificare queste divergenze e appianarle. Così il provvedimento potrà essere discusso e approvato, eventualmente.

POLANO. Sono favorevole alla proposta del Sottosegretario onorevole Colombo per un rinvio dell'esame del provvedimento e delle conseguenti decisioni. Aggiungo che se la proposta non l'avesse fatta l'onorevole Sottosegretario, l'avrei fatta io. Il rinvio è giustificato non soltanto dalle considerazioni fatte dall'onorevole Colombo, ma anche da un altro punto di vista. Siamo informati che il senatore Spezzano ha presentato in Senato una proposta di legge che risolverebbe in modo più ampio tutta la questione e quindi un voto della nostra Commissione sulla proposta di legge in discussione potrebbe ripercuotersi sul voto che in Senato sarà dato sul provvedimento del senatore Spezzano. Chiederei quindi un rinvio non alla prossima settimana, ma oltre.

CAMANGI, *Relatore*. Sono favorevole al rinvio dell'esame se non altro per ragioni di cortesia. Sono però contrario alla proposta dell'onorevole Polano in quanto essa tenderebbe a stabilire un rinvio troppo lungo, cioè in attesa di un provvedimento che dovrà essere discusso in Senato. Sono convinto che il meglio è sempre nemico del bene. Questo provvedimento risolve un gravissimo problema e fa giustizia di una dimenticanza.

Il provvedimento di cui parla l'onorevole Polano, se non sbaglio, consisterà in un aumento dei canoni. Non mi pare che l'approvazione di questo possa pregiudicare l'eventuale approvazione dell'altro. Viceversa, un ritardo di questo che stiamo discutendo sarebbe una perdita per i comuni interessati. Io riterrei che fosse accolta la richiesta del Sottosegretario di Stato nei termini da lui formulati e cioè rinvio della continuazione dell'esame del provvedimento al momento in cui il Sottosegretario di Stato sarà in grado di portare chiarimenti.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La mia richiesta è nel senso chiarito dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Faccio presente che, ai sensi del regolamento, l'esame di proposte di legge o di disegni di legge presentati alla Camera deve essere sospeso per tre mesi se ri-

sulta che al Senato è stata precedentemente presentata una proposta o un disegno di legge in materia identica. Dispongo pertanto il rinvio dell'esame della proposta di legge dell'onorevole Fabiani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge approvata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore SALOMONE: « Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1254):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Baglioni, Bartesaghi, Bernardinetti, Bianchi Chieco Maria, Bontade Margherita, Brodolini, Caiati, Camangi, Cervellati, Cervone, Cianca, Cortese Pasquale, De Capua, Del Fante, Di Leo, Di Nardo, Filosa, Floreanini Gisella, Garlato, Giacone, Giglia, Grezzi, Guariento, Longoni, Magno, Marconi, Matarazzo Ida, Merenda, Pacati, Pasini, Pignatone, Polano, Pollastrini Elettra, Quintieri, Sanzo e Villani.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI